

STATUTO

“Wg Art.it -Writing & graffiti Art”

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1. Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione di promozione sociale e culturale denominata **“Wg Art.it – Writing & graffiti Art ”**.

Articolo 2. Sede

L'associazione ha sede in Varese in via Speri della Chiesa Jemoli, 6/8.

TITOLO II PRINCIPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3. Principi

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, eguaglianza, ecologia e nonviolenza.

L'associazione è apartitica, non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Le norme dell'ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e dalle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4. Finalità

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e l'arte, con particolare riguardo all'arte urbana;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione della cultura e dell'arte;
- 3) proporre provvedimenti per la corretta divulgazione dell'arte urbana, in particolare nei riguardi del contesto urbano, dei monumenti, delle proprietà private; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla illegalità, per lo sviluppo di un'etica collettiva; promuovere la consapevolezza dei danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio delle tecniche artistiche pittoriche; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali;
- 5) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di arte urbana o comunque provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 6) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

7) edire e pubblicare articoli, newsletter e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

8) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione alle attività culturali e artistiche;

9) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione alle attività culturali e artistiche;

10) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

11) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale, artistica e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5. Attività

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione potrà decidere di aprire sedi operative in altre città.

TITOLO III SOCI

Articolo 6. Soci

I soci si dividono in fondatori ed ordinari :

- soci fondatori sono coloro che compaiono nell'atto costitutivo dell'associazione e svolgono tutte le mansioni atte all'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per la costituzione dell'associazione stessa

- soci ordinari sono tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e che accettino il presente statuto

Il richiedente, nella domanda scritta di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Possono inoltre far parte dell'associazione, altre associazioni con scopi analoghi o complementari

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 7. Diritti

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Cessazione qualità socio

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per :

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata e l'esclusione è automatica;
- c) grave violazione delle norme e degli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci, la decisione della quale è inappellabile.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9. Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Articolo 10. Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede dell'associazione, sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione. E' ordinaria quella convocata in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 50% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima, ed inoltre con comunicazione, tramite avviso scritto, ad ogni socio mediante mezzo di comunicazione idoneo (mail, fax,...)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 11. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio Direttivo, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta per iscritto con comunicazione via mail o fax contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione, predisponendo anche il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea generale

Il Consiglio Direttivo procede periodicamente alla revisione dell'elenco dei soci.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate;

Articolo 12. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazione ordinaria e straordinaria. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza può delegare altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di mancata ratifica, degli stessi provvedimenti risponde personalmente il Presidente.

Articolo 13. Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Ha la responsabilità della custodia dei libri sociali.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della associazione.

Articolo 14. Cariche

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15. Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 16. Il bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 17. Modifiche

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Norme

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.